

Quanto alla Cassa ufficiali Esercito, che già liquidava la prestazione previdenziale in due rate (la prima metà alla data del collocamento in congedo e la seconda metà dopo il quarto anno dalla data anzidetta), con provvedimento emanato il 29 ottobre 1993 è stato disposto che, a valere dal 1° giugno 1992, l'indennità supplementare venisse corrisposta nella misura intera allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio.

Alla stessa linea si è sostanzialmente attenuta anche la Cassa ufficiali della Marina militare, la quale più recentemente per effetto del Decreto ministeriale 26 febbraio 1993, ha stabilito che la liquidazione dell'indennità fosse effettuata in un'unica soluzione nei 180 giorni dalla data di cessazione dal servizio e che dal 1° dicembre 1994 la stessa indennità venisse corrisposta mediante due rate posticipate del 50%: la prima dopo un anno dal congedo e la seconda dopo due anni.

Gli effetti correttivi sull'assetto gestionale, in funzione dei quali sono stati adottati detti provvedimenti, sono tuttavia risultati insufficienti in quanto, con i benefici introdotti con le anzidette leggi, restando fermo il criterio di calcolo dell'indennità, i costi istituzionali sono risultati ben superiori alle entrate contributive⁹.

Appare utile evidenziare il rapporto tra le contribuzioni versate e l'indennità supplementare percepita tra i vari gradi degli ufficiali dell'Esercito, rapporto che comporta progressivi squilibri finanziari: esso può essere rilevato dal seguente prospetto:

⁹ - Per la Cassa Ufficiali dell'Esercito le contribuzioni annue, riferite all'indennità supplementare, nel biennio in esame, si aggirano intorno ai 7 mld., mentre le prestazioni assommano a circa 10,5 mld., con uno sbilanciamento, nel periodo considerato, di circa 3,5 mld. per ogni anno; sbilanciamento destinato ad accentuarsi in relazione agli incrementi stipendiali.

CASSA UFFICIALI DELL'ESERCITO
Gestione indennità supplementare

Grado	Anni di servizio	Contribuzione media ufficiali in congedo nel 1997	Liquidazione media ufficiali in congedo nel 1997
Gen. C. d'A.	41-42	(2) (3) 14.000	(2) 58.000
Gen. Div.	38-39	11.000	42.000
Gen. Brig.	36-37	8.500	35.000
Col.	35-36	7.900	31.000
Ten. Col.	30-32	6.825	25.000
*(1)			

(1) - Non si è ritenuto di indicare le contribuzioni e le liquidazioni riguardanti i gradi inferiori a quello di tenente colonnello perchè trattasi normalmente o di ufficiali che lasciano anticipatamente il servizio o di sottufficiali che transitano per un periodo piuttosto contenuto nella categoria degli ufficiali (ruolo tecnico-amministrativo). Le liquidazioni non assumono per altro valore significativo ai fini che interessano.

(2) - Importi da moltiplicare per mille.

(3) - Contribuzione media: Gen. C.d'A con 3 anni di servizio 11,5 milioni; Gen. Div. con 3 anni di servizio 8,5 milioni.

Analoghi sono i contributi e gli importi dell'indennità supplementare per gli ufficiali della Marina militare. La forza effettiva degli anzidetti ufficiali iscritti alla Cassa Marina militare ammonta a circa 5.200 unità.

E' interessante richiamare l'attenzione in ordine alla particolarità della disciplina normativa delle Casse e del Fondo di previdenza laddove il reddito degli investimenti, mobiliari ed immobiliari, rappresenta un elemento determinante ai fini del conseguimento dell'equilibrio finanziario. Invero, le erogazioni dell'indennità supplementare in misura superiore rispetto ai contributi versati durante l'arco degli anni di servizio possono essere assicurate, in mancanza di altre forme di finanziamento (esterne), soltanto mediante i proventi degli investimenti operati dagli Enti.

In passato si ritenne che la prestazione calcolata sul 2%, in ragione dell'80% dell'ultimo stipendio, simmetricamente alla determinazione del carico contributivo (2% dell'80% dello stipendio), fosse la soluzione idonea a mantenere l'equilibrio finanziario delle Casse, nella considerazione che nel corso del rapporto d'impiego la progressione economica corrispondesse, di massima, al tasso medio di rendimento dei capitali.

In realtà, siffatta condizione di equilibrio, specie per la Cassa Ufficiali dell'Esercito e, sia pure in misura diversa, della Marina, non si è più verificata, in quanto l'ultima retribuzione degli ufficiali, che costituisce la base di calcolo dell'indennità, ha subito incrementi di molto superiori all'anzidetto tasso di rendimento.

Invero, la rapida progressione economica in prossimità della cessazione dal servizio determina un eccessivo divario tra gettito annuale delle contribuzioni e fabbisogno annuale per le erogazioni delle prestazioni, il che costituisce la fondamentale causa di disavanzo strutturale della gestione indennità supplementare.

Ciò induce a ritenere che il sistema di determinazione dell'indennità sulla base dell'ultimo stipendio non corrisponda più, e da tempo, allo scopo perchè diverso, e suscettibile di rapide modifiche, si è rivelato il quadro normativo che disciplina i profili attinenti all'ordinamento, all'avanzamento e alla progressione del trattamento economico del personale militare, rispetto a quello configurato all'epoca in cui furono emanate le leggi istitutive delle Casse (1930/1936).

Potrebbe opporsi che è sull'ultimo stipendio che viene calcolato il trattamento di quiescenza e di previdenza.

Al riguardo, è anzitutto da osservare che la disciplina legislativa del rapporto di lavoro e di previdenza dell'ufficiale è ininfluente sull'ordinamento delle Casse, il quale risponde a finalità autonome, e soprattutto si fonda su presupposti diversi.

Infatti, la disciplina del rapporto di lavoro riflette l'assetto che la legge ha inteso dare agli interessi del dipendente pubblico e dell'Amministrazione datrice di lavoro. Quanto alla disciplina del rapporto di previdenza, essa costituisce espressione di un principio fondamentale, il quale vuole che al lavoratore, pubblico o privato, siano assicurati mezzi adeguati di sostentamento allorquando viene meno il reddito di lavoro; la disciplina dell'indennità supplementare costituisce invece espressione della solidarietà di un gruppo che trae dal suo interno (cioè dal solo contributo degli iscritti e non anche da finanziamenti esterni) le fonti per finanziare gli interventi a favore dei suoi membri (quale prestazione integrativa dell'indennità di buonuscita), sulla base di assoluta uguaglianza e nel presupposto di un uguale sacrificio economico.

Appare inoltre opportuno chiarire che le Casse in questione rientrano nella casistica degli enti cui lo Stato contribuisce in forma "indiretta", attraverso l'imposizione con legge della ritenuta contributiva a carico degli ufficiali e dei sottufficiali delle FF.AA., i quali pertanto vengono iscritti "ope legis" ai rispettivi Sodalizi. L'iscrizione obbligatoria comporta per altro l'onere di assicurare agli iscritti garanzie fondamentali, che non sembrano potersi sottrarre alla legislazione primaria. Nell'ambito della normativa, agli organi statutari è data soltanto la facoltà di adottare provvedimenti riguardanti i tempi e le modalità di erogazione della prestazione.

9. - Attività gestionale delle Casse ufficiali

9.1. - Cassa ufficiali dell'Esercito

La situazione patrimoniale della Cassa relativa alla gestione indennità supplementare è stata caratterizzata da una grave persistente crisi economico-finanziaria, quale conseguenza sia degli effetti negativi del progressivo disavanzo che ha causato nel tempo il depauperamento delle riserve patrimoniali, sia del fatto che le prestazioni previdenziali, calcolate col sistema tradizionale (2% dell'ultimo stipendio), non sono state controbilanciate dalle contribuzioni, con un progressivo disavanzo di circa 3,5 mld. annui e con una notevole esposizione debitoria.

La posizione che si è venuta a creare nei confronti degli iscritti cessati dal servizio permanente, è la seguente:

- la liquidazione non è immediata, ma viene disposta alla scadenza del termine dilatorio, attualmente fissato in quattro anni dalla data del collocamento in congedo;
- la grave crisi finanziaria in cui versa la Cassa, ha fatto sorgere dubbi sulla effettiva possibilità di corresponsione dell'indennità supplementare, frutto di contribuzioni versate all'Ente nell'arco del servizio prestato: di qui il determinarsi di uno stato di preoccupazione, che ha dato origine a numerose vertenze giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento dell'indennità anzidetta (alcune vertenze decise in primo grado hanno visto soccombente la Cassa che ha ricorso in appello: per taluni casi sono invece in corso gli atti di esecuzione) ¹⁰.

¹⁰ - Complessivamente nei confronti dell'Ente sono stati proposti 77 ricorsi davanti all'A.G.O. (Pretore del Lavoro), di cui 14 per decreto ingiuntivo.

In particolare l'ente è impegnato:

- davanti all'AGO (Pretore del lavoro), per n. 17 ricorsi di cui 14 per decreto ingiuntivo, promossi da altrettanti Ufficiali, i quali hanno ritenuto leso il loro diritto alla percezione della 1^a tranche dell'indennità per effetto della retroattività del termine dilatorio quadriennale; i restanti tre ricorsi hanno avuto quale epilogo l'avvio di procedure esecutive tendenti a costituire, tramite atto di pignoramento presso terzi, un credito privilegiato nel caso di disponibilità finanziarie che mano a mano vanno costituendosi per l'accreditamento dei contributi degli iscritti;
- davanti al Magistrato Amministrativo per presunta erronea liquidazione della indennità supplementare: per 16 ricorsi al TAR. Sono, inoltre, pendenti n. 13 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

La persistente diffusa protesta dei beneficiari, le vertenze giudiziarie, le minacce di taluni iscritti di denunce penali, hanno creato fra i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa una situazione di estremo disagio; anche perchè le condizioni economico-finanziarie dell'Ente non lasciano spazi per fronteggiare le richieste degli iscritti.

L'urgenza di intervenire e la concreta possibilità del commissariamento dell'Ente, ha indotto l'Organo di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito a proporre alle competenti autorità governative l'adozione di un provvedimento legislativo di urgenza del seguente contenuto:

- 1) fusione dal 1° gennaio 1996 degli assetti patrimoniali afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale, che assumono la denominazione di "Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito";
- 2) aumento della ritenuta complessiva a favore della Cassa Ufficiali dell'Esercito nella misura dal 3% al 4% dell'80% dello stipendio annuo comprendente la tredicesima mensilità;
- 3) sospensione fino al 31 luglio 1996 delle procedure giudiziali, anche esecutive in corso alla data del 13 febbraio 1996 e tuttora pendenti.

Tale schema è stato trasfuso nel decreto - legge 10 gennaio 1996, n. 54, più volte reiterato e, da ultimo, con il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, che è stato convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 416.

L'anzidetto provvedimento legislativo ha inoltre previsto l'integrazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente con due ufficiali - di cui uno in servizio ed uno in pensione -, nominati dal Ministro della difesa, su proposta, rispettivamente dello Stato Maggiore dell'Esercito, sentito il COCER, e delle associazioni di categoria.

Devesi far presente che la stessa relazione illustrativa del provvedimento di urgenza conferma che la radicale misura della fusione dei patrimoni delle due gestioni indennità supplementare e assegno speciale (quest'ultima - ripetersi - con un assetto patrimoniale attivo di 52 mld. circa nella duplice componente mobiliare (circa 37,5 miliardi) e immobiliare (valutabile intorno a 15 mld.), non sarebbe stata di per sè sufficiente a scongiurare un ritorno al disavanzo, il che ha indotto anche a prevedere un aumento della contribuzione dal 3 al 4% dell'80% dello stipendio, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Rileva la Corte che la modifica introdotta realizza, di fatto, la fusione di due gestioni estremamente diversificate sia sul piano dell'attuale situazione

economico-finanziaria, sia con riferimento alle linee di tendenza del rispettivo equilibrio gestionale.

Giova segnalare che la V^a Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati, nell'esprimere parere favorevole sul disegno di legge di conversione dell'anzidetto decreto legge 313/96, ha mosso la seguente osservazione: "si valuti l'opportunità di prevedere che le gestioni previdenziali integrative possano procedere ad erogazioni solo nei limiti delle effettive disponibilità al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni stesse", con implito riferimento al criterio di calcolo delle erogazioni previdenziali.

Si deve comunque registrare che, a seguito della conversione dell'anzidetto decreto-legge, numerosi ufficiali hanno chiesto di recedere dall'iscrizione alla Cassa. La risposta negativa dell'Ente è stata impugnata con ricorsi al TAR del Lazio, dai quali gravami vengono evidenziate problematiche che possono così riassumersi:

- recesso dall'iscrizione, cessazione della contribuzione e restituzione delle somme versate, con rivalutazione ed interessi legali;
- rispetto del principio di proporzionalità tra contributi versati e l'ammontare di quanto erogato a titolo di indennità supplementare, stante il nesso che lega il momento del prelievo contributivo e quello della erogazione;
- la maggiore contribuzione dell'1% introdotta dalla legge n. 416/96 creerebbe posizione contributive differenziate fra vaste categorie di ufficiali, con violazione dell'obbligo della parità di trattamento fra gli iscritti; l'incremento contributivo poi non potrebbe essere utilizzato soltanto per sanare progressivi disavanzi di una delle due gestioni della Cassa.

Gli anzidetti ricorsi pongono problemi di indubbio rilievo meritevoli di particolare approfondimento, ponendo problematiche che coinvolgono la sopravvivenza della Cassa. A tale riguardo la Corte non può che confermare l'esigenza di un riordino normativo della materia.

9.2. - Cassa ufficiali della Marina Militare

Anche la Cassa ufficiali della Marina Militare è stata caratterizzata, sia pure in misura diversa (cfr. precedente relazione), da problemi dovuti allo sbilanciamento tra contribuzioni e prestazioni e, di conseguenza, da una progressiva erosione del patrimonio. Nè è risultato risolutivo il rimedio della

dilatazione del termine per la concessione dell'emolumento, nel senso di liquidare una prima rata dopo un anno dal congedo e la seconda dopo due anni.

La linea di tendenza sembrerebbe essere quella di aumentare le ritenute contributive dal 2 al 3 % dello 80% dello stipendio, mantenendo fermo l'attuale criterio di calcolo dell'indennità supplementare.

9.3. - Attuale situazione finanziaria delle Casse ufficiali

Avuto riguardo alle considerazioni innanzi espresse appare opportuno rappresentare, per quanto concerne l'indennità supplementare, la situazione finanziaria delle Casse ufficiali dell'Esercito e della Marina.

9.3.1. Cassa ufficiali dell'Esercito

Quanto alla Cassa ufficiali dell'Esercito, giova ricordare che, per effetto del termine dilatorio fissato in quattro anni (a decorrere dalla data di cessazione dal servizio) ai fini dell'erogazione della misura intera dell'emolumento, le liquidazioni effettuate nel 1996 e nel 1997 si riferiscono alle prestazioni maturate, rispettivamente, nel 1992 e nel 1993. Di conseguenza, le prestazioni relative agli anni successivi al 1993, verranno ugualmente liquidate alla scadenza dell'anzidetto termine quadriennale.

La situazione finanziaria della predetta Cassa risulta dal prospetto che segue:

Cassa ufficiali dell'Esercito Indennità Supplementare			
(in milioni di lire)			
Beneficiari con diritto all'I.S.	Anno di liquidazione	Importo I.S.	Contributi versati alla Cassa nell'anno di cessazione dal servizio per l'I.S.
1992: n. 858 (1)	1996	10,095	6,105
1993: n. 475	1997	10,239	7,805
1994: n. 887	1998	18,547	7,156
1995: n. 555	1999	12,125	6,718
1996: n. 759	2000	15,298	11,340 (2)
1997: n. 450	2001	10,171	12,,516 (2)

(1) - A favore di 534 ufficiali cessati dal servizio prima del 1° Giugno 1989 in base alla normativa previgente è stata effettuata nel 1996 la liquidazione della 2^a rata dell'indennità supplementare per un importo complessivo di 4,267 mld.; per i rimanenti 324 ufficiali cessati dal servizio successivamente a tale data, per i quali ha trovato applicazione l'attuale termine dilatorio quadriennale per l'erogazione della misura intera della prestazione, la liquidazione degli emolumenti è pari a 5,808 miliardi.

(2) - L'aumento contributivo dell'1% a carico di tutti gli iscritti è stato imputato dalla Cassa alla voce indennità supplementare. Ciò spiega l'incremento contributivo negli anzidetti esercizi finanziari.

Dal prospetto innanzi riportato si rileva:

a) - il termine dilatorio dovrebbe costituire un rimedio volto a fronteggiare situazioni meramente contingenti; esso ha invece assunto carattere permanente, nonostante l'avvenuta fusione delle gestioni indennità supplementari e assegno speciale disposta con la legge 416/96;

b) - l'aumento contributivo dell'1% previsto dalla ripetuta legge 416/96 è stato imputato sugli iscritti alla voce indennità supplementare. Tale aumento, pur comportando una maggiore entrata nel 1996 e nel 1997, rispettivamente, di 3.780 e 4.172 milioni, non ha però risolto i problemi che attengono all'equilibrio gestionale, atteso che il rapporto delle entrate contributive rispetto alle erogazioni delle indennità in questione, non risulta sostanzialmente alterato, prevalentemente, a causa del permanere del criterio di commisurazione dell'emolumento, la cui dinamica, come si è detto, assume un andamento diverso rispetto a quello del tasso medio di rendimento dei capitali.

E' stato ampiamente illustrato che la massa contributiva e la redditività del patrimonio costituiscono le uniche fonti di alimentazione della spesa;

c) - l'esposizione debitoria dell'Ente verso gli iscritti al 1997 ammonta a 56.141 milioni; per cui la Cassa, pur utilizzando la maggiore entrata contributiva dell'1%, non potrebbe continuare ad erogare il predetto emolumento se non attingendo alle disponibilità patrimoniali provenienti dalla ex gestione assegno speciale, con progressiva erosione delle stesse.

La predisposizione del decreto-legge, convertito nella legge 416/96, poteva costituire l'occasione per adeguare la disciplina normativa della Cassa in questione, con particolare riferimento ai meccanismi che regolano le entrate contributive e le spese istituzionali, in un quadro organico di risanamento strutturale dell'Ente.

Per contro in tale sede, mentre è stato considerato il versante delle entrate (fusione delle due gestioni, aumento contributivo dell'1%), non è stata invece apprestata alcuna attenzione, pur in presenza della grave crisi economica dell'Ente, alla revisione del criterio di calcolo dell'indennità supplementare che, per i motivi innanzi esposti, costituisce la fondamentale causa dello squilibrio finanziario.

La Corte pertanto non può che auspicare che in sede normativa si provveda sollecitamente ad una riconsiderazione del predetto sistema di calcolo, in modo che esso possa corrispondere a parametri atti ad assicurare l'essenziale equilibrio gestionale, evitando inoltre motivi di sperequazione fra gli iscritti. D'altra parte non può ignorarsi che il ricorso all'aggravio contributivo trovi limiti oggettivi, oltre i quali il carico contributivo mensile potrebbe risultare non più vantaggioso rispetto all'importo della prestazione corrisposta a fine rapporto.

9.3.2- Cassa Ufficiali Marina Militare

L'analogo Ente riguardante gli ufficiali della Marina militare, sia pure con diversa incidenza, è ugualmente interessato al problema della revisione della disciplina normativa che regola il sistema dell'entrata contributiva e, in special modo, il criterio di calcolo della indennità supplementare; e ciò per gli stessi motivi rilevati sulla gestione Cassa ufficiali dell'Esercito.

Per quanto concerne la liquidazione dell'indennità supplementare, l'andamento gestionale dell'Ente in questione, nel biennio oggetto della presente relazione, risulta dal prospetto che segue.

Cassa ufficiali Marina Militare Indennità Supplementare (in milioni di lire)		
Beneficiari con diritto all'I.S.	Anno di liquidazione ed importo	
	1^ Rata	2^ Rata
1994: n. 128	1995: 1.166	1996: n. 1.166
1995: n. 191	1996: 1.603	1997: n. 1.605
1996: n. 183	1997: 1.603	1998: n. 1.610
1997: n. 173	1998: 1.5	1999: n. 1.5

Dal prospetto innanzi riportato si evince che al 1997 le indennità maturate e ancora da liquidare ammontano a Lire 4,633 miliardi. Esse sono costituite dalla liquidazione della 2^ rata del 1996 nonché della 1^ e 2^ rata del 1997, rate che saranno liquidate nel 1998 e 1999.

10 - Struttura e impostazione dei conti

Quanto alla impostazione dei bilanci, gli Enti hanno continuato nel processo di conformazione delle scritture contabili ai modelli di cui al DPR 696/79.

Devesi tuttavia ribadire che le relazioni al bilancio si presentano non sufficientemente illustrative dei fatti contabili e ciò rende più difficoltosa la lettura dei conti. Quanto poi alle relazioni del Comitato dei sindaci, esse appaiono piuttosto carenti specie sotto il profilo della valutazione della proficuità della gestione finanziaria dei sodalizi e della congruità delle risultanze contabili.

Anche per gli esercizi in esame valgono le osservazioni formulate nella precedente relazione (cfr. Cap. 7 "Struttura e impostazione dei conti"), concernenti la contabilizzazione dei redditi e proventi patrimoniali.

La Corte ritiene di dover richiamare l'attenzione degli Enti ad una più appropriata esposizione dei dati di bilancio, facendo rientrare nella competenza secondo generali principi contabili, tutte le poste alla stessa pertinenti, evitando di porre impropriamente le stesse a carico degli esercizi futuri, ovvero di omettere nelle scritture contabili l'indicazione delle somme per prestazioni maturate ma ancora da liquidare, in violazione del principio di veridicità cui deve essere informato il bilancio.

11. - Premessa

I prospetti di seguito riportati consentono di valutare l'andamento, nel biennio in esame, delle gestioni delle Casse e del Fondo di previdenza. Essi contengono, quale anno di comparazione rispetto a quelli successivi, anche i dati contabili dell'esercizio finanziario 1995, ricostruiti, per quanto si riferisce alla Cassa ufficiali dell'Esercito, fornendo i dati delle due precedenti gestioni (ind. suppl. e ass. spec.).

11.1.- Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito

Gestione Indennità supplementare e assegno speciale. Esercizi finanziari 1996-1997

Come si è già accennato, con la legge n. 416/96 è stata disposta, in particolare, la trasformazione della Cassa in esame in "Fondo Previdenziale Integrativo Ufficiali Esercito", la fusione degli assetti patrimoniali delle due gestioni "indennità supplementare" e "assegno speciale" nonché l'aumento dal 3 al 4% della contribuzione a carico degli iscritti.

L'Ente non ha ritenuto di predisporre due bilanci di chiusura intermedia, cioè alla data di pubblicazione della anzidetta legge 8 agosto 1996, n. 416, in quanto le scritture contabili erano state già aggiornate a seguito dei precedenti analoghi decreti-legge presentati fin dal febbraio 1996, decaduti e successivamente reiterati. La Cassa, in sostanza, ha proceduto ad una chiusura a carattere interno, attuata mediante la mera sommatoria delle singole poste di entrata e di uscita di bilancio delle due gestioni oggetto della fusione.

Appare utile considerare che la diversa natura delle due prestazioni (indennità supplementare e assegno speciale) in precedenza distintamente gestiti, il loro diverso carico contributivo, il distinto criterio di determinazione del rispettivo quantum, richiedono comunque la necessità di un continuo controllo dell'andamento del rapporto simmetrico entrata/spesa dei due istituti, al fine di consentire all'Ente di adottare i correttivi necessari ad eliminare anomalie che interessassero le anzidette prestazioni singolarmente considerate, che finirebbero col riflettersi sull'equilibrio finanziario generale della gestione dell'Ente.

Rendiconto finanziario**PROSPETTO N. 1**

**CASSA UFFICIALI ESERCITO
ACCERTAMENTI - IMPEGNI
RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DI COMPETENZA**

(in milioni di lire)

ENTRATE	1995	1996	1997
Titolo I - Entrate contributive			
Aliquote controbutive a carico degli iscritti	9.820	15.120	16.688
Titolo III - Altre entrate			
Redditi e proventi patrimoniali			
Locazioni di immobili	136	149	150
Interessi su titoli a reddito fisso	2.594	3.037	2.231
Interessi su depositi e c/c	127	53	55
Poste correttive e compensative di spese correnti			
Recuperi assegno speciale	62	76	66
Totale entrate correnti	12.739	18.435	19.190
Titolo IV - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			
Realizzo di valori mobiliari	31.900	37.430	37.100
Titolo VII			
Partite in sospeso	22	62	1.772
TOTALE	44.661	55.927	58.062
USCITE			
Titolo - Spese correnti			
Spese per acquisto di beni di consumo e servizi			
Spese di assicurazione		2	2
Spese di funzionamento	23	31	31
Spese per prestazioni istituzionali			
Indennità supplementare	4.767	11.680	10.815
Assegno speciale	3.698	4.232	4.635
Oneri finanziari			
Commissioni bancarie (96) Interessi legati e rivalutazioni monetarie (97)	10	5	55
Oneri tributari			
Imposte, tasse e tributi vari	20	47	311
Totale spese correnti	8.518	15.997	15.849
Titolo II - Spese in conto capitale			
Acquisto titoli emessi dallo Stato	37.430	37.100	35.900
Titolo III - Estinzione di mutui ed anticipazioni			
Estinzione debiti diversi			
Titolo IV			
Partite di giro: Partite in sospeso	18	62	1.772
TOTALE	45.966	53.159	53.521
Avanzo/Disavanzo	-1.305	2.768	4.541
Totale a pareggio	44.661	55.927	58.062

La posta più consistente delle entrate è rappresentata dalle aliquote contributive poste a carico degli iscritti. L'andamento di questa voce nel biennio è di 15,1 miliardi nel 1996 e di 16,7 miliardi nel 1997, con un notevole incremento percentuale rispetto al 1995 (9,8 miliardi). L'incremento è da collegare alla fusione della gestione indennità supplementare con quella dell'assegno speciale nonché all'aumento della contribuzione per ogni iscritto dal 3 al 4% dell'80% dello stipendio: aumento questo che ha determinato una maggiore entrata di circa 3,5 miliardi annui.

Di notevole rilevanza sono gli interessi su titoli, che ammontano nel 1996 a 2,4 miliardi e nel 1997 a 2,2 miliardi.

Realizzo di titoli emessi dallo Stato: questa voce è determinata dalla natura dei titoli posseduti dalla Cassa. Nel 1996 risultano scadenze e conseguenti acquisti di titoli per 37,1 miliardi e 35,9 miliardi nel 1997. Le cifre anzidette trovano simmetria nell'acquisto di titoli emessi e garantiti dello Stato.

La voce più rilevante del comparto spesa è costituita dalla erogazione delle prestazioni istituzionali. Essa è distinta in due capitoli, uno riguardante l'indennità supplementare, che rivela, rispetto al 1995 (4,8 miliardi), una spesa di 11,7 miliardi nel 1996 e di 10,8 nel 1997 ¹¹ e l'altro relativo all'assegno speciale che nel 1995 si attesta a 3,7 miliardi, mentre nel biennio in esame ammonta a 4,2 miliardi nel 1996 e a 4,6 miliardi nel 1997. L'incremento della posta relativa a quest'ultimo assegno è stato determinato dalle nuove misure dell'emolumento fissate a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Giova al riguardo ricordare che l'Ente, come già riferito (cfr. 9.3.1.), mentre ha mantenuto ferma la misura percentuale dell'1% della ritenuta contributiva per l'assegno speciale, ha imputato l'1% di aumento previsto dalla legge 416/96 sulla voce indennità supplementare, la cui ritenuta contributiva è passata pertanto dal 2 al 3%.

¹¹ - L'importo di lire 4,8 miliardi anno 1995 è riferito esclusivamente alla seconda metà dell'indennità supplementare di competenza dell'esercizio. Essa riguarda la liquidazione della prestazione spettante a 429 ufficiali cessati dal servizio nel 1991. L'importo di 11,6 miliardi anno 1996, comprende, oltre alla corresponsione della seconda metà dell'indennità in parola di competenza dell'esercizio riferita a 139 ufficiali cessati dal servizio fino al 1° giugno 1992, anche a 543 ufficiali che sono stati collocati a riposo a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 1992, nei confronti dei quali la liquidazione dell'indennità supplementare, nella misura intera, è stata effettuata alla scadenza del quarto anno dalla data di collocamento in congedo.

Conto Economico**PROSPETTO N. 2****CASSA UFFICIALI ESERCITO
CONTO ECONOMICO**

(in milioni di lire)

	1995	1996	1997
PARTE PRIMA: ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
Aliquote contributive	9.820	15.120	16.689
TITOLO III: Altre entrate *			
Fitti da immobili	136	149	150
Interessi su titoli	3.187	2.413	2.024
Interessi su depositi e c/c	127	53	55
Recupero assegno speciale	62	76	66
TOTALE PARTE PRIMA	13.332	17.811	18.984
PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio			
Interessi su titoli esercizi precedenti	1.571	2.164	1.540
Sopravvenienze attive	140	11	
TOTALE PARTE SECONDA	1.615	2.175	1.540
TOTALE GENERALE	14.947	19.986	20.524
PARTE PRIMA - SPESE CORRENTI			
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
Spese correnti	9.175	15.996	15.849
TOTALE PARTE PRIMA	9.175	15.996	15.849
PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI			
Ammortamenti e deperimento immobili	15	15	15
Accantonamento spese di manutenzione	6	6	6
Variazioni straordinarie sopravvenienze passive		15	465
Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di succ. esercizi	2.164	1.540	1.333
TOTALE PARTE SECONDA	2.185	1.576	1.819
TOTALE GENERALE	11.360	17.572	17.668
AVANZO ECONOMICO	3.587	2.414	2.856
TOTALE A PAREGGIO	14.947	19.986	20.524

* - I redditi e i proventi patrimoniali (interessi su titoli e su depositi bancari e postali) espressi nel prospetto costituiscono dati riferibili alla cassa e non alla competenza. Ciò spiega la non concordanza delle medesime poste indicate nel rendiconto finanziario.